

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove disposizioni in materia di politica mineraria (3435);	
Cherchi ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3534)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14
Corsi Umberto, <i>Relatore</i>	3
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5, 6, 9, 11, 13
Scalia Massimo	14
Votazione nominale:	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,55.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento i deputati Balzamo, Borghini, Bortolami, Caprili, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, De Julio, Farace, Merloni, Minozzi, Napoli, Orsenigo e Pumilia sono sostituiti rispettivamente dai deputati Nonne, Macciotta, Amalfitano, Sanna, Ricci, Bruni Francesco, Diaz, Rabino, Matulli, Nerli, Fornasari, Monaci e Mensorio.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di politica mineraria (3435); e della proposta di legge Cherchi ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3534), in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di politica mineraria » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cherchi, Barzanti, Caprili, Minozzi, Donazzon, Bor-

ghini, Macciotta, Mannino Antoniño, Provantini, Samà e Filippini Giovanna: « Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria », in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso nulla osta all'ulteriore *iter* del testo unificato dei progetti di legge, anche su quello successivamente modificato per tenere conto della presentazione dei documenti di bilancio la V Commissione bilancio ha espresso, in data 21 dicembre 1989, parere favorevole con la seguente osservazione: « Si valuti la natura delle attività di studio e progettazione per le quali l'articolo 7, comma 5, prevede l'erogazione di contributi per garantire la congruità del finanziamento a carico di stanziamenti in conto capitale ».

Comunico, altresì, che la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Corsi, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. In riferimento al testo unificato dei progetti di legge in discussione, mi rifaccio alle considerazioni svolte nel corso del precedente esame degli stessi in sede referente.

Desidero, tuttavia, preannunciare che ho presentato alcuni emendamenti, di natura esclusivamente formale, che non comportano alcuna modificazione sostanziale delle norme in esame.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 si propone di sostituire le parole: « metallurgici, di favorire » con le seguenti: « metallurgici, e di favorire ».

Al comma 2 dello stesso articolo 1 propongo di sostituire le parole: « Paese, indica » con le seguenti: « Paese, e indica ».

Per quanto concerne l'articolo 2, ritengo opportuno che al comma 1, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 1 », siano aggiunte le seguenti: « ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera » e conseguentemente venga soppressa l'espressione: « entro i tre mesi successivi ». In tal modo si perviene ad una migliore formulazione del testo, che consente di comprendere meglio le scelte compiute dal legislatore.

Sempre in riferimento all'articolo 2, propongo di sostituire, al comma 1, l'espressione: « di concerto con il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica » con la seguente: « di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ». Tale emendamento è giustificato dall'esigenza di seguire l'evoluzione normativa del nostro ordinamento.

Inoltre, al secondo comma dell'articolo 2, ritengo opportuno sostituire le parole: « intraprendere da parte delle amministrazioni » con le seguenti: « intraprendere da parte delle amministrazioni dello Stato ».

Per quanto concerne l'articolo 3, propongo di sostituire l'alinea ed il primo capoverso fino alla parola: « geominerari » con la seguente espressione: « all'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, sostituire la parola: "geominerari" ».

Sempre in riferimento all'articolo 3, propongo di sostituire, al comma 1, il secondo capoverso fino alle parole: « dalla data suddetta » con la seguente espressione: « all'articolo 10, terzo comma, della citata legge n. 752 del 1982, il secondo periodo ». Al terzo capoverso dello stesso comma 1 suggerisco di sostituire le parole: « c) all'articolo 11 » con le seguenti: « 3. All'articolo 11 della citata legge n. 752 del 1982 ».

Il quarto capoverso dello stesso comma 1 dovrebbe essere sostituito, a mio avviso,

fino all'espressione: « secondo comma, le parole » con la seguente formulazione: « 4. All'articolo 13, secondo comma, della citata legge n. 752 del 1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole ».

Il quinto capoverso del comma 1 dovrebbe essere, invece, sostituito dal seguente: « 5. L'articolo 15 della citata legge n. 752 del 1982, come modificato da ultimo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato ». Per la stessa ragione ho proposto di modificare anche il sesto capoverso del comma 1 dell'articolo 3, nell'ambito del quale, alle parole: « fissati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 » dovrebbero essere aggiunte le seguenti: « possono essere concessi »; nello stesso tempo, dovrebbe essere soppressa l'espressione: « possono essere concessi » dopo le parole: « indicati dal CIPE ».

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 3, propongo di sostituire le parole: « attività minerarie, per la realizzazione » con le seguenti: « attività minerarie, o per la realizzazione ». Allo stesso comma, l'espressione: « cessione dell'oggetto del finanziamento » dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento ».

Inoltre, all'articolo 6, comma 2, propongo di sostituire le parole: « Articolo 1, comma 2 » con le seguenti: « Articolo 1, comma 1 ».

Infine, al comma 4 dello stesso articolo 6 l'espressione: « di cui all'articolo 5 » dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « di cui all'articolo 5, secondo comma ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Propongo che venga assunto come testo base il testo unificato dei progetti di legge, elaborato dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta dell'8 novembre scorso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato e dei relativi emendamenti.

Do lettura del primo articolo:

NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA

ART. 1.

(Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge n. 752 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese, indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie

che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 6, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: metallurgici, di favorire con le seguenti: metallurgici, e di favorire.

1. 1.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: Paese, indica con le seguenti: Paese, e indica.

1. 2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Programmi quinquennali e attività sostitutive).

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa con i Ministri interessati, presenta, entro i tre mesi successivi, al comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, sentite le Regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendere da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'ENI anche per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore degli operatori privati, cooperative e loro consorzi; approva progetti speciali di insediamento di nuove attività produttive, presentati da soggetti pubblici o privati, anche congiuntamente, da ammettere in via prioritaria agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti: ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera, e conseguentemente sopprimere dopo la parola: presenta le parole: entro i tre mesi successivi.

2. 1.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. 2.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: intraprendere da parte delle amministrazioni con le seguenti: intraprendere da parte delle amministrazioni dello Stato.

2. 3.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).

1. La legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come di seguito indicato:

a) all'articolo 9, lettera a), dopo la parola « studi », la parola « geominerari » è sostituita con le parole « geogiacimenti, minerari e minerallurgici »;

b) all'articolo 10, terzo comma, il secondo periodo recante le parole « gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta » è sostituito dal seguente « gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione »;

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro »;

d) all'articolo 13, secondo comma, le parole « di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 », sono sostituite dalle parole: « di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 »;

e) l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è abrogato;

f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli

enti ed imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi, ai soggetti di cui al comma 1, finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto del finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio

e artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti, di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero del contributo di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche ».

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 sostituire l'alea ed il primo capoverso fino alle parole: la parola geominerari con le seguenti parole: 1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, sostituire la parola « geominerari ».

3. 1.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo capoverso fino alle parole: dalla data suddetta con le seguenti parole: 2. All'articolo 10, terzo comma, della citata legge n. 752 del 1982, il secondo periodo.

3. 2.

All'articolo 3, comma 1, sostituire nel terzo capoverso le parole: c) all'articolo 11 con le seguenti parole: 3. All'articolo 11 della citata legge n. 752 del 1982.

3. 3.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il quarto capoverso fino alle parole: secondo comma, le parole: con le seguenti parole: 4. All'articolo 13, secondo comma, della citata legge n. 752 del 1982, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole.

3. 4.

All'articolo 3, comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente: 5. L'articolo 15 della citata legge n. 752 del 1982, come modificato da ultimo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

3. 5.

All'articolo 3, sostituire il sesto capoverso fino alle parole: 3 ottobre 1987, n. 399 con le seguenti parole: 6. All'articolo 17 della citata legge n. 752 del 1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3.

3. 6.

All'articolo 3, comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: fissati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, aggiungere le seguenti: possono essere concessi e sopprimere, nello stesso capoverso, dopo le parole: indicati dal CIPE, le parole: possono essere concessi.

3. 7.

All'articolo 3, comma 2, le parole: attività minerarie, per la realizzazione sono sostituite dalle seguenti: attività minerarie, o per la realizzazione.

3. 8.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: cessione dell'oggetto del finanzia-

mento con le seguenti: cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento.

3. 9.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni).

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi del programma e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché degli articoli 6 e 7 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata dello Stato, per

essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici anche economici il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

(È approvato).

ART. 5.

(Ricerca di base).

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Interventi di sostegno alle attività minerarie).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione dei contributi previsti dal successivo comma 2, nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con deli-

bera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove, in sede di liquidazione, il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: articolo 1, comma 2, con le seguenti: articolo 1, comma 1.

6. 1.

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 5 con le seguenti: di cui all'articolo 5, secondo comma.

6. 2.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-*

tigianato. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Norme per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o coltivazione. Per anticipare l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale, nel corso dei lavori di ricerca o coltivazione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti stessi. Il contributo è cumulabile, nei limiti fissati dal CIPE, con analoghi interventi previsti da leggi statali e regionali o da organismi comunitari.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — da tre rappresentanti del Ministero dell'am-

biente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti, in materia, dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa ai cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

(È approvato).

ART. 8.

(Progetti di formazione e riqualificazione professionale).

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di for-

mazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

(È approvato).

ART. 9.

(Modifiche alle norme di polizia mineraria).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« L'ingegnere capo del Distretto minerario e della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Norme sulla contitolarità).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere inte-

stati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri stati membri della Comunità economica europea e dei paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. A ciascun contitolare della concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 7, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: da parte di uno o più contitolari.

10. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 10.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989 si provvede me-

dianete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Politica mineraria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio che il gruppo verde si asterrà dalla votazione finale sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e la proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3435) e proposta di legge Cherchi ed altri (3534), *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria » (3435-3534):*

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alessi, Amalfitano, Balestracci, Bianchini, Bruni Francesco, Cavagna, Cherchi, Corsi, Diaz, Fornasari, Macciotta, Matulli, Mensorio, Monaci, Nerli, Nonne, Prandini, Rabino, Ricci, Righi, Rojch, Sangalli, Sanna, Viscardi.

Si è astenuto:

Scalia.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 12 febbraio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO